

Progetto di decreto legislativo concernente l'aggiornamento e il perfezionamento dei docenti

Titolo I Norme generali

Art. 1 Campo d'applicazione

1. Il presente Decreto legislativo si applica all'aggiornamento e al perfezionamento dei docenti e dei quadri scolastici (in seguito docenti) delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

2. Per i docenti delle scuole professionali sono inoltre riservate le disposizioni federali.

Art. 2 Finalità

L'aggiornamento e il perfezionamento sono predisposti allo scopo di sviluppare le capacità professionali dei docenti e, conseguentemente, di migliorare la qualità della scuola.

Art. 3 Compiti dello Stato e dei docenti

1. Lo Stato promuove l'aggiornamento e il perfezionamento dei docenti; esso può valersi della collaborazione di enti che perseguono finalità analoghe.

2. I comuni e i consorzi collaborano con lo Stato nell'attuazione dell'aggiornamento e del perfezionamento per i docenti delle scuole comunali e consortili.

3. Il docente ha la responsabilità del proprio aggiornamento professionale che esercita sia mediante iniziative personali, sia partecipando alle iniziative promosse dallo Stato o da enti da esso riconosciuti.

Art. 4 Inadempienze

Inadempienze nelle attività di aggiornamento o di perfezionamento disciplinate dal presente decreto sono considerate violazione dei doveri di servizio.

Titolo II Aggiornamento

Art. 5 Definizione e scopo

1. L'aggiornamento consiste nel progressivo rinnovamento della formazione di base e nel ripensamento della propria esperienza professionale.

2. Esso ha lo scopo di completare e approfondire le conoscenze generali e le conoscenze specifiche in funzione dell'insegnamento e di perfezionare le capacità pedagogiche e didattiche, tenendo conto dell'evoluz

zione del sapere, dei metodi d'insegnamento e delle trasformazioni della società.

Art. 6 Istituti di aggiornamento

1. Lo Stato assicura l'aggiornamento dei docenti per il tramite:

a) della Scuola magistrale, per i docenti delle scuole materne ed elementari;

b) dell'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento, per i docenti delle scuole cantonali e delle scuole comunali postobbligatorie, riservato quanto compete all'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale.

2. I programmi dell'aggiornamento e le modalità di organizzazione di entrambi gli istituti sono ratificati dal Dipartimento della pubblica educazione (in seguito Dipartimento).

Art. 7 Servizio cantonale per l'aggiornamento

1. Nell'ambito dell'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti è istituito il Servizio cantonale per l'aggiornamento.

2. Il Servizio svolge i seguenti compiti:

- esamina i bisogni d'aggiornamento segnalati dalle varie istanze;
- pianifica e organizza l'aggiornamento e ne assume l'amministrazione;
- verifica la validità delle attività di aggiornamento;

- cura la documentazione;
- mantiene i contatti con altri enti che si occupano di aggiornamento.

3. Gli organi del Servizio, la loro composizione e i loro compiti sono definiti dal regolamento dell'Istituto.

Art. 8

Carattere della partecipazione

1. La partecipazione all'aggiornamento può essere obbligatoria o facoltativa.

2. Essa è di regola obbligatoria quando le necessità di aggiornamento sono determinate da cambiamenti introdotti nell'insegnamento (rinnovamento di programmi, tecniche e metodi) o da particolari esigenze della scuola.

3. Il Dipartimento stabilisce l'obbligatorietà o la facoltatività di ogni singola attività d'aggiornamento.

Art. 9

Forme dell'aggiornamento organizzato

L'aggiornamento organizzato si realizza mediante giornate di studio, corsi di varia durata, seminari, attività di ricerca o di produzione di materiali didattici e altre forme adeguate ai bisogni della scuola.


Art. 10

Condizioni di partecipazione

1. La partecipazione all'aggiornamento deve rispettare il principio della continuità e della regolarità dell'insegnamento.

2. I docenti di ogni ordine e grado di scuola possono essere chiamati a partecipare all'aggiornamento obbligatorio:

- in tempo di scuola;
- nel periodo che va da inizio settembre a metà giugno per un massimo di 10 mezze giornate di vacanza;
- nella settimana prima dell'inizio dell'anno scolastico e nelle due settimane dopo la fine.



3. La partecipazione all'aggiornamento facoltativo ha luogo, di regola, al di fuori del tempo di scuola.

In circostanze particolari la frequenza può essere autorizzata anche in tempo di scuola dall'autorità di nomina, la quale, per le scuole materne ed elementari, decide con il consenso dell'ispettore di circondario.

4. L'autorità di nomina può concedere una riduzione dell'onere d'insegnamento per la partecipazione a corsi d'aggiornamento distribuiti sull'intero anno scolastico.

5. L'aggiornamento in tempo di scuola non comporta deduzione di stipendio.

6. Le spese di partecipazione all'aggiornamento obbligatorio sono interamente a carico dello Stato.

7. Le spese di partecipazione all'aggiornamento facoltativo organizzato dagli istituti di cui all'art. 6 del presente decreto sono a carico dello Stato ed eventualmente dei partecipanti.

8. Le spese di partecipazione all'aggiornamento facoltativo organizzato da altri enti riconosciuti dal Dipartimento sono a carico dei partecipanti. L'autorità di nomina concede un sussidio; le condizioni, la procedura per ottenere il sussidio e l'entità dello stesso sono stabilite dal regolamento d'applicazione del presente decreto.

Art. 11

Docenti delle scuole private dell'obbligo

1. I docenti delle scuole private parificate dell'obbligo sono tenuti a partecipare all'aggiornamento obbligatorio; le spese d'organizzazione sono a carico dello Stato, le spese di trasferta a carico delle scuole.

2. I docenti delle scuole private, parificate e non parificate, possono partecipare all'aggiornamento facoltativo organizzato dagli istituti di cui all'art. 6 del presente decreto; le spese di partecipazione sono a carico dei partecipanti.

3. Ai docenti delle scuole private non è concesso alcun sussidio per la partecipazione all'aggiornamento.

Art. 12

Supplenze

1. Le assenze occasionate dalla partecipazione dei docenti all'aggiornamento sono coperte mediante supplenze secondo criteri di opportunità.

2. Le spese di supplenza dei docenti comunali e consortili sono assunte dai rispettivi comuni o consorzi, riservato l'art. 34 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Titolo III

Perfezionamento

Art. 13

Definizione e scopo

1. Il perfezionamento consiste in una formazione complementare che conduce a una specializzazione nel campo di attività o all'acquisizione di una nuova qualifica.

2. Esso deve rispondere a esigenze specifiche della scuola riconosciute dall'autorità di nomina.

3. A tale scopo, l'autorità di nomina può concedere:

– un congedo di perfezionamento senza deduzione di stipendio;

– un sussidio sulle spese di perfezionamento.

4. Le decisioni dell'autorità di nomina comunale o consortile sono subordinate all'approvazione del Dipartimento.

Art. 14

Congedo di perfezionamento

1. I docenti cantonali e comunali possono beneficiare, una volta nel corso della carriera, di un congedo di perfezionamento senza deduzione di stipendio.

2. Il congedo di perfezionamento ha la durata massima di un anno scolastico; esso può essere frazionato su due anni scolastici, compatibilmente con le esigenze della scuola, secondo modalità autorizzate dal Consiglio di Stato.

3. Il docente che beneficia di un congedo di perfezionamento mantiene immutato il rapporto d'impiego e matura la corrispondente anzianità di servizio.

Art. 15

Condizioni

1. Le condizioni per ottenere un congedo di perfezionamento sono:

a) rapporto di nomina;

b) almeno 10 anni di servizio nelle scuole pubbliche del Cantone;

c) età massima 55 anni;

d) impegno a riprendere il servizio nella scuola per almeno 3 anni dopo il termine del congedo di perfezionamento, mantenendo il rapporto di lavoro con la stessa autorità di nomina;

e) presentazione all'autorità di nomina, entro sei mesi dal termine del congedo, di un rapporto circostanziato sull'attività svolta, corredato dalla relativa documentazione.

2. La concessione del congedo di perfezionamento è subordinata alla possibilità di garantire la supplenza con una persona qualificata.

Art. 16

Autorizzazione

1. La concessione di congedi o sussidi di perfezionamento compete al Consiglio di Stato per i docenti cantonali, al Municipio, rispettivamente alla Delegazione scolastica consortile, per i docenti comunali e consortili.

2. L'autorità di nomina stabilisce ogni anno il credito che intende destinare al perfezionamento sulla base delle richieste e del preavviso della Commissione cantonale di cui all'art. 18.

Art. 17

Domanda di congedo

1. La domanda per un congedo di perfezionamento deve essere inoltrata all'autorità di nomina almeno un anno prima dell'inizio del congedo.

2. La domanda deve essere corredata di un progetto particolareggiato della formazione prevista, di indicazioni sulle istituzioni dove essa si svolge e di informazioni sui risultati attesi.

Art. 18

Commissione cantonale

Il Consiglio di Stato nomina una Commissione cantonale preposta all'esame e al preavviso delle domande di congedo o di sussidio di perfezionamento presentate dai docenti cantonali, comunali e consortili. Essa può valersi della consulenza di esperti.

Art. 19

Sussidio di perfezionamento

1. Le condizioni, la procedura per ottenere un sussidio sulle spese di perfezionamento e l'entità dello stesso sono stabilite dal regolamento d'applicazione del presente decreto.

2. Il sussidio sulle spese di perfezionamento non è concesso ai docenti che già beneficiano o hanno beneficiato di un congedo di perfezionamento.

Art. 20

Rimborso delle spese

1. Se il docente che beneficia di un congedo o di un sussidio di perfezionamento non può rispettare l'impegno previsto dall'art. 15 cpv. 1 lett. d) è tenuto al rimborso totale o parziale delle spese occasionate.

2. L'entità del rimborso è stabilita dall'autorità di nomina.

Art. 21

Sussidio cantonale ai comuni

Il Cantone sussidia il congedo di perfezionamento e il sussidio sulle spese di perfezionamento dei docenti comunali o consortili secondo i disposti dell'art. 34 della Legge stipendi.

Titolo IV

Norme transitorie, abrogative e finali

Art. 22

Norma transitoria

Fino all'entrata in funzione dell'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti, i compiti che il presente decreto affida all'Istituto saranno parzialmente assunti dal Dipartimento.

Art. 23

Disposizioni abrogate

Sono abrogati gli art. 13 e 14 della Legge della scuola del 29 maggio 1958.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.